



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

Prot. 1310
Ord. n. 3
Reg pubbl. n°94

ORDINANZA

OGGETTO: Divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 20.00 alle ore 24.00 nel territorio comunale di Terrassa Padovana se non nelle pertinenze di bar, locali e luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il consumo di bevande alcoliche e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 125/01 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";
- che il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- che a fronte dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale in materia di alcool, si registra una realtà dove fin troppi sono i minori che consumano bevande alcoliche e superalcoliche e che, nonostante l'oggettivo incremento di attenzione delle politiche sanitarie e sociali, sia a livello nazionale che regionale, appare comunque evidente la necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno in maniera ancora più efficace ed incisiva;
- che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;
- che a questa situazione, accentuata dall'imprudenza e dall'inesperienza giovanile che degenera quasi sempre nella condizione ancor più grave dell'ubriachezza, si associano sempre più frequentemente episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi, insudiciamento del suolo e quant'altro;
- che sulla base di ciò, si rende necessario da parte delle istituzioni scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso l'incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose condizioni di disagio indotte dall'assunzione di bevande alcoliche per la tutela in particolar modo dei minorenni;
- che congiuntamente occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione, la socializzazione degli adolescenti nonché per la loro crescita personale, e che attraverso la funzione educativa e di controllo esercitata dai genitori, deve garantire adeguato sostegno ed accompagnamento nei riguardi dei loro figli minorenni in un contesto più generale di prevenzione e di promozione della salute individuale e pubblica;

PRESO ATTO che l'attuale normativa posta a tutela dei minori per quanto attiene il consumo di sostanze alcoliche, rimanda esclusivamente all'art. 689 del C.P. che punisce chiunque somministri al minore di anni 16, bevande alcoliche;

DATO ATTO che fermo restando l'applicazione del citato art. 689 C.P. nei confronti dell'esercente pubblico che somministra, al fine di garantire adeguata efficacia all'azione preventiva volta a tutelare la salute e la condizione sociale del minore di anni 16, in aggiunta al precetto penale sopra richiamato, sia utile introdurre il divieto di consumo di bevande alcoliche nei riguardi di detto soggetto, in tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, con la previsione in caso contrario, di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 da comminarsi a carico del consumatore e per esso nei confronti dell'esercente la patria potestà in applicazione del disposto dell'art. 2 della Legge 24.11.1981, n. 689;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

VISTO l'art. 1, comma 2 - della legge 30.03.2001, n.125 il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

VISTI gli artt. 7 bis, 54 e 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 125/2001;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;

VISTO l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773;

VISTA la L.R. 21 settembre 2007, n. 29 "disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"

VISTO l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6 bis L. 24.07.2008, n. 125;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 2 e 6 della Legge 24.11.1981, n. 689;

RICHIAMATE altresì le disposizioni civilistiche in materia;

Sentiti i Rappresentanti delle Associazioni di Categoria”;

ORDINA

- 1) Il divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica – dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di ogni giorno – in luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale di Terrassa Padovana, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti.
- 2) Pertanto gli esercizi pubblici interessati al divieto sono i seguenti:
 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate anche in forma temporanea;
 - Circoli privati e agriturismi;
 - Attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
 - Operatori di commercio su area pubblica;
 - Tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in contenitori di vetro, lattine o di altro tipo di materiale.
- 3) la presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva;
- 4) I titolari degli esercizi commerciali e i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici, i circoli o agriturismi hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile la presente Ordinanza, inoltre nelle vicinanze della cassa o comunque in posizione visibile per i clienti deve essere esposto un cartello idoneo a dare puntuale informazione sul divieto di cui all'art. 689 del codice penale: “ E’ VIETATA LA VENDITA DI ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 16 ART. 689 C.P.”.
- 5) La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito Web del Comune e trasmessa per debita conoscenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Piove di Sacco, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Padova, alla Direzione Generale A.S.L. n. 17 di Este, all'A.P.P.E, all'A.S.C.O.M. ed alla CONFESERCENTI in qualità di associazioni di zona rappresentative le imprese commerciali e dei pubblici esercizi;
- 6) l'esecuzione della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale.
- 7) Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Terrassa Padovana li, 25.02.2010

f.to **IL SINDACO**
Ezio Betto